

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLLEGIO

(del 9 dicembre 1992)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Norme e frazioni

Art. 3 Sigillo e stemma

TITOLO II Organizzazione politica

Capitolo I Gli organi del comune

Art. 4 Organi

Capitolo II Il Consiglio Comunale

Art. 5 Composizione

Art. 6 Ufficio presidenziale

Art. 7 Data delle sessioni ordinate

Art. 8 Luogo

Art. 9 Funzionamento

Art. 10 Pubblicità

Art. 11 Sedute Informative

Art. 12 Sistema di voto

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 14 Votazioni

Art. 15 Approvazione verbale

Art. 16 Interpellanze

Art. 17 Commissioni permanenti

Art. 18 Commissioni di gestione

Art. 19 Organo di controllo

Art. 20 Commissione delle petizioni

Art. 21 Commissione delle opere pubbliche

Art. 22 Delegati

Capitolo III Il Municipio

Art. 23 Composizione

Art. 24 Delegazioni e commissioni obbligatorie

Art. 25 Altre commissioni

TITOLO III Funzionamento amministrativo del comune

Art. 26 Spese non preventivate

Art. 27 Lavori e forniture

Art. 28 Autorizzazione a riscuotere

Art. 29 Diritto di firma

TITOLO IV Onorari, diarie e indennità

Art. 30 Onorari del corpo municipale

Art. 31 Diarie

Art. 32 Indennità di seduta

Art. 33 Spese di viaggio
Art. 34 Adeguamento al rincaro

TITOLO V Ordine pubblico

Art. 35 Rumori molesti
Art. 36 Quietè notturna
Art. 37 Lavori festivi
Art. 38 Collaborazione corpi di polizia
Art. 39 Manomissioni e danneggiamenti
Art. 40 Deposito rifiuti
Art. 41 Vago pascolo
Art. 42 Animali
Art. 43 Concimazione

TITOLO VI Regolamenti particolari

Art. 44 Regolamenti particolari

TITOLO VII Norme varie e finali

Art. 45 Contravvenzioni
Art. 46 Disposizione abrogativa
Art. 47 Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1 Il presente regolamento integra e completa la Legge organica comunale (di seguito LOC) e il suo Regolamento di applicazione (di seguito RALOC).

Nome e frazioni

Art. 2 Il nome del comune è Pollegio.

Il comune comprende la frazione di Pasquerio. I limiti territoriali della frazione sono stabiliti nell'allegato 1.

Sigillo - Stemma

Art. 3 Il sigillo in metallo ha un diametro di mm 28 e porta il nome e lo stemma del comune. Anche duplicati fedeli, in altro materiale, del sigillo in metallo hanno valore ufficiale.

Lo stemma d'oro alla berretta arcivescovile, in capo tre stelle poste in fascia, il tutto rosso.

Sigillo

stemma

Titolo II Organizzazione politica

Organi

Capitolo I Gli organi del comune

Art. 4 Gli organi del comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Composizione

Capitolo II Il Consiglio comunale

Art. 5 Il Consiglio comunale si compone di 21 membri.

Ufficio presidenziale

Art. 6 L'ufficio presidenziale è composto di:

- a) un presidente;
- b) un primo vice presidente;
- c) un secondo vice presidente;
- d) due scrutatori.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo stesso è supplito, nell'ordine, dal primo o dal secondo vice presidente.

Data delle sessioni ordinarie

Art. 7 Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. La prima sessione si apre il terzo martedì di aprile. La seconda sessione si apre il primo martedì di dicembre.

Luogo

Art. 8 Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale.

Funzionamento

Art. 9 Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola per una terza volta. Questa limitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capogruppo. In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo egli deve essere supplito come all'art. 6.

Pubblicità

Art. 10 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Riprese o registrazioni con apparecchi audiovisivi della seduta devono essere preannunciate al presidente ed ottenere il preventivo consenso del Consiglio comunale.

Sedute informative

Art. 11 Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione. Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Sistema di voto

Art. 12 Per le nomine di competenza e per la concessione dell'attinenza comunale il Consiglio comunale vota per alzata di mano.

Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

Entrata in materia

Art. 13 Il presidente invita il relatore a leggere o a commentare il rapporto commissionale.

Vi è discussione di entrata in materia solo se richiesta da uno o più consiglieri.

In tal caso l'eventuale proposta di non entrata in materia viene posta in votazione a maggioranza semplice dopo la discussione. Se non vi è proposta di non entrata in materia o se la stessa è respinta si passa all'esame di merito.

Votazioni

Art. 14 Preliminari.

Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

Eventuali.

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazione eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voto affermativi.

La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Finali.

Ogni proposta, esperita se dal caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Approvazione del verbale

Art. 15 Il dispositivo delle decisioni deve essere, seduta stante, letto, approvato, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva previa lettura se la stessa venisse richiesta da uno o più consiglieri.

Interpellanze

Art. 16 Le interpellanze devono essere presentate in forma scritta.

Commissioni permanenti

Art. 17 Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

a) gestione

b) petizioni

c) opere pubbliche

Ogni commissione è composta di 5 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

Ogni commissione nomina un presidente e un segretario. Essi stanno in carica un anno e le cariche vengono rinnovate prima dell'esame degli oggetti per la prima sessione ordinaria. Le commissioni sono convocate dal presidente.

Commissione della gestione

Art. 18 La commissione della gestione ha il compito:

- a) di rivedere il conto di gestione corrente riscontrandolo con il preventivo;
- b) di controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione;
- c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- d) di accertare l'esattezza dei conteggi;
- e) di esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande dei crediti suppletivi;
- f) di esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del Consiglio comunale quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione.

Organo di controllo

Art. 19 Per agevolare il compito del controllo finanziario il Municipio può nominare un organo peritale di controllo.

Commissione delle petizioni

Art. 20 La commissione delle petizioni ha il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti e convenzioni del comune, di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di Piano regolatore;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
- i) le questioni di toponomastica.

_Commissione delle opere pubbliche Art. 21 La commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le applicazioni delle normative del Piano regolatore, della Legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Delegati

Art. 22 I rappresentanti del comune nei consorzi e enti presentano un rapporto d'attività annuale al Municipio.

Composizione

Capitolo III Il Municipio

Art. 23 Il Municipio è composto di 5 membri.

Delegazioni e commissioni obbligatorie

Art. 24 Il Municipio nomina, ogni quadriennio, le seguenti commissioni e delegazioni:

- a) delegazione tutoria (3 membri);
- b) delegazione tributaria (5 membri);
- c) delegazione scolastica (3 membri);
- d) commissione fondiaria (3 membri);
- e) commissione dell'assistenza sociale (5 membri);
- f) commissione sanitaria (3 membri);

Il Municipio nomina inoltre:

- a) l'ufficio dello stato civile;
- b) il delegato ed il supplente per gli inventari in caso di decesso;
- c) i delegati del Comune negli organi di enti di diritto pubblico e privato la cui nomina è di sua competenza.

Altre commissioni

Art. 25 Il Municipio, oltre a quelle previste dall'articolo precedente, nomina altre commissioni per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Titolo III Funzionamento amministrativo del Comune

Spese non preventivate

Art. 26 Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 10'000.--

Lavori e forniture

Art. 27 I lavori e le forniture al Comune devono essere aggiudicate per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 10'000.--

Il concorso deve essere pubblicato all'albo comunale per un periodo di almeno sette giorni e sul Foglio ufficiale.

Autorizzazione a riscuotere

Art. 28 Il segretario comunale e i dipendenti amministrativi sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento.

_Diritto di firma

Art. 29 Il segretario comunale ha il diritto di firma collettiva con il sindaco o con il vice sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

Il Municipio può conferire ad altri funzionari il diritto di firma di cui sopra.

Titolo IV Onorari, diarie e indennità

Onorari del corpo municipale

Art. 30 I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:

Sindaco fr. 5'000.--

Vice Sindaco fr. 2'500.--

Municipali fr. 2'000.--

Diarie

Art. 31 Ai membri del Municipio sono corrisposte le seguenti diarie:

a) per un impegno di una giornata fr. 150.--

b) per un impegno di mezza giornata fr. 80.--

c) per impegni inferiori fr./h 20.--

Nelle diarie è compresa l'indennità di seduta di cui l'art. 32.

Indennità di seduta

Art. 32 Ad ogni membro del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni del legislativo e dell'esecutivo viene corrisposta un'indennità di fr. 40.-- per seduta.

Spese viaggio

Art. 33 Per le spese di viaggio valgono, per analogia, le prescrizioni previste nel decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato.

Adeguamento al rincaro

Art. 34 Gli onorari, le diarie e le indennità di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono adeguati annualmente all'indice riconosciuto dallo Stato.

Titolo V

Ordine pubblico

Rumori molesti

Art. 35 Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Quiete notturna

Art. 36 Dalle ore 22.00 alle 07.00, rispettivamente alla 09.00 nei giorni festivi, sono vietati, all'interno e in vicinanza dell'abitato, i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli e da altri macchinari, sia in sosta che in moto.

Il Municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.

Lavori festivi

Art. 37 Salvo casi speciali da autorizzare dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori od opere nei giorni festivi legalmente riconosciuti.

Attività artigianali di poca entità e lavori agricoli sono ammessi anche nei giorni festivi a condizione che il rumore non molesti il vicinato.

Collaborazione corpi polizia Art. 38 Il Municipio può, per efficientemente svolgere i compiti di polizia, stabilire una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale.

Manomissioni e danneggiamenti

Art. 39 Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale, le manomissioni e i danneggiamenti di qualsiasi bene comunale comune pure degli avvisi o atti pubblici.

Deposito rifiuti

Art. 40 È vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere fuori dai luoghi disegnati.

Vago pascolo

Art. 41 Il vago pascolo del bestiame minuto è permesso unicamente ai Monti dal 10 ottobre al 15 aprile.

Animali

Art. 42 I proprietari di animali di qualsiasi genere devono preoccuparsi di non arrecare danno alle persone e alla proprietà altrui.

Concimazione

Art. 43 Lo spandimento di liquidi cloacali potrà avvenire unicamente durante i giorni di pioggia o comunque fintanto che la temperatura atmosferica e del terreno è tale da non provocare evaporazioni ed esalazioni nauseabonde.

Titolo VI Regolamenti particolari

Regolamenti particolari Art. 44 Il comune disciplina mediante regolamenti particolari i rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le tasse e le tariffe in materia di polizia locale e le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati.

Titolo VII Norme varie e finali

Contravvenzioni

Art. 45 Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata secondo la procedura prevista dal titolo IV della LOC.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Disposizione abrogativa

Art. 46 È abrogato il regolamento comunale del 16 novembre 1961 e successive modificazioni nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Entrata in vigore

Art. 47 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato il 14 maggio 1993